

# TRIBUNALE DI CATANIA

## SESTA SEZIONE CIVILE



Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

vista la domanda di apertura della procedura di liquidazione avanzata da	<
nato , Cod. Fisc. e la sig.ra	X
nata a Cod. Fisc. residenti in	$\bigcirc$
con l'ausilio dell'Organismo di Composizione del	la

Crisi "Prima Difesa" -Segretariato Sociale del Comune di Maletto;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter 1.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni dei debitori;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni,

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto, quanto alle spese necessarie per il mantenimento della famiglia che, dalla relazione dell'OCC, emerge che le stesse ammontano ad € 1.190,00 per cui – non essendo i redditi dei debitori sufficienti nemmeno per il soddisfo delle dette spese- non residuano somme ulteriori da destinare alla liquidazione;

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

P.Q.M.

### **NOMINA**

l'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" -Segretariato Sociale del Comune di Maletto nella persona del gestore avv. Elisabetta Cilia, quale liquidatore;

#### DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico dei debitori istanti, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente nonché al PRA;



la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.000,00 ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;

### DISPONE

che l'OCC, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti, dell'apertura della procedura di liquidazione.

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

#### **ORDINA**

ai debitori la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

#### DISPONE

che il liquidatore relazioni al Giudice tempestivamente in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa dei debitori eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

Si comunichi.

Catania, 10/1/2022

Il Giudice

Laura Messina



